REGOLAMENTO (CEE) N. 632/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1980

che reca modalità di applicazione per l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa a determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1594/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 [2], in particolare l'articolo 33, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando che dalla recente modifica dei regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 338/79 risulta che l'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 e l'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 dispongono che l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa può effettuarsi sino al 15 marzo 1984 per i prodotti provenienti da varietà di viti che forniscono uve relativamente acide e ottenuti da uve raccolte in determinate regioni viticole situate nella parte settentrionale della zona viticola A, nelle quali tale pratica è tradizionale e abituale ; che occorre pertanto determinare le varietà di viti nonché le regioni interessate ;

considerando che questa determinazione rende privo d'oggetto l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1594/70 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2531/77 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le varietà di viti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 e all'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, prino trattino, del regolamento (CEE) n. 338/79 sono le varietà « Riesling » ed « Elbling ».

2. Le regioni viticole di cui all'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 e all'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 338/79 sono le seguenti :

— Ahr,
— Mittelrhein,
— Rheingau,
— Mosel/Saar/Ruwer,
— Nahe,
— Mosella lussemburghese.

3. Soltanto i prodotti aventi acidità minima di 12 gr/litro espressa in acido tartarico possono essere oggetto di aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico.

Articolo 2

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1594/70 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(4) GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 23.
(5) GU n. L 294 del 18. 11. 1977, pag. 11.